



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro della salute (SPERANZA)

dal Ministro per la pubblica amministrazione (BRUNETTA)

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)

dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)

e dal Ministro della giustizia (CARTABIA)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	10
Disegno di legge	»	15
Testo del decreto-legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre a dettare una disciplina specifica per l'impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie. Il provvedimento reca inoltre, misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata delle certificazioni verdi e in ordine ai servizi di assistenza e di supporto ai cittadini per il *digital COVID certificate* (DCC), nonché disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

L'articolo 1 inserisce un articolo aggiuntivo (9-*quinquies* – *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

In particolare, l'articolo 9-*quinquies* interviene in funzione di prevenzione contro il rischio di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nel settore pubblico.

Il comma 1 prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il personale delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, ha l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ove si svolge l'attività lavorativa, nel-

l'ambito del territorio nazionale. Tale obbligo grava anche sul personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

Il comma 2 estende l'obbligo della certificazione verde COVID-19 anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Il comma 3 esclude dall'obbligo di certificazione verde coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il comma 4 stabilisce che i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sull'obbligo della certificazione verde COVID-19 nei confronti del proprio personale, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato; per questi ultimi soggetti la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Il comma 5 prevede che i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 definiscano, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al

momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Si stabilisce, altresì, che i datori di lavoro individuino con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi sul possesso delle certificazioni verdi. Le verifiche su tali certificazioni sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. Si prevede poi che il Presidente del Consiglio dei ministri possa adottare, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, linee guida per definire in maniera omogenea le modalità organizzative in ordine alle verifiche delle certificazioni verdi. Si stabilisce, infine, che tali linee guida, ove adottate, siano definite per le regioni e gli enti locali d'intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 6 prevede che il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il comma 7 detta la disciplina applicabile qualora il personale acceda ai luoghi di lavoro senza possedere o esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. In tali casi, si prevede l'applicazione della sanzione individuata al successivo comma 8, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Il comma 8 disciplina il regime sanzionatorio, prevedendo che in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 (manca verifica delle certificazioni verdi da

parte dei datori di lavoro), 5 (mancata adozione, nel termine previsto, delle misure organizzative per le verifiche delle certificazioni verdi) e 7 (accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di certificazione verde), si applichi l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il quale stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000; tale sanzione è aumentata da 600 a 1.500 euro per le violazioni di cui al citato comma 7.

Il comma 9 stabilisce che le sanzioni siano irrogate dal prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi alla violazione.

Il comma 10 estende a tutti i magistrati nonché ai componenti delle commissioni tributarie, che sono collocati fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, le disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari di cui all'articolo 9-sexies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto. Resta fermo quanto previsto al comma 8 del presente articolo in ordine al regime sanzionatorio.

Il comma 11 dispone che ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applichino le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo.

Il comma 12 prevede che gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 13 prevede che le attività del presente articolo vengano svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 inserisce un articolo aggiuntivo (9-sexies) al decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari. In particolare l'articolo 9-sexies, per le finalità di tutelare della salute pubblica e al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, prevede, al comma 1, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie, possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa solo se possiedono ed esibiscono, ove richiesti, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Al comma 2 si stabilisce che la carenza della certificazione o anche solo la sua mancata esibizione, impedendo l'accesso all'ufficio, comporta un'assenza dall'ufficio medesimo, che è specificamente considerata non giustificata, in ragione del fatto che la certificazione può essere agevolmente acquisita da chiunque. Dall'assenza, tuttavia, è espressamente escluso possano derivare conseguenze incidenti sul rapporto di lavoro, salva la perdita della relativa retribuzione o di ogni compenso o emolumento comunque denominato.

A garanzia contro il rischio che, malgrado l'assenza della certificazione, vi possa essere un accesso dei soggetti indicati agli uffici giudiziari, si è specificato, al comma 3, che tale condotta integra un illecito disciplinare, sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ossia con l'irrogazione di una sanzione non inferiore alla censura e, per gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo in commento, secondo i rispettivi ordinamenti di apparte-

nenza. A questo scopo, è altresì specificamente previsto che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

Con il comma 4 vengono estese anche ai magistrati onorari le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, in ragione della peculiarità dell'incarico onorario, quelle di cui ai commi 2 e 3.

È poi attribuita, con il comma 5, ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Il riferimento, per gli uffici giudiziari ordinari, è al procuratore generale presso la corte di appello, già individuato dal decreto del Ministero di grazia e giustizia del 28 ottobre 1993 quale autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. La norma precisa che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies, salvo consentire ad una circolare del Ministero della giustizia di stabilire ulteriori modalità per le attività di verifica.

Si prevede al comma 6 che la violazione di queste disposizioni, ossia l'omissione dei controlli previsti, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 8 dell'articolo 9-quinquies: disposizione in forza della quale si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, anche l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 (ossia senza possedere o senza esibire la certificazione abi-

litante) comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*. Peraltro, siccome il comma 8 dell'articolo 9-*quinquies* citato specifica che per le violazioni di cui al comma 7 (di contenuto analogo al comma 1 dell'articolo qui in esame) la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, è stabilita in euro da 600 a 1.500, quest'ultima è la sanzione applicabile anche per il caso di violazione all'interno degli uffici giudiziari.

Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*, per effetto delle quali: le disposizioni sull'obbligo di certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3); le sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 9-*quinquies* sono irrogate dal prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi (comma 9); si provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 13).

Da ultimo, al comma 8 l'espressa esclusione dall'ambito operativo della disposizione di tutti i soggetti diversi da quelli dei commi 1 e 4 – che pure accedono agli uffici giudiziari, tra i quali gli avvocati e altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, nonché per i testimoni e le parti del processo – deriva dall'esigenza di chiarire che l'intervento intende regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per

chi in favore della stessa svolge un'attività analoga a titolo onorario.

L'articolo 3 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (articolo 9-*septies*) nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

In particolare, l'articolo 9-*septies* (in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) al comma 1 prevede l'obbligo temporaneo – dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa nel settore privato, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la predetta attività si svolge.

Al comma 2, si estende la stessa prescrizione a tutti coloro che accedono ai medesimi luoghi per svolgere attività lavorativa o formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Il comma 3 esclude dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il comma 4 rimette ai datori di lavoro del settore privato la verifica in ordine all'osservanza dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, specificando che per i lavoratori esterni detto accertamento è posto in capo anche ai rispettivi datori di lavoro.

Il comma 5 demanda ai datori di lavoro del settore privato la definizione, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle suddette verifiche, da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, nonché l'individuazione dei soggetti incaricati di accertare le violazioni degli obblighi di certificazione suindicati.

Il comma 6 stabilisce che i lavoratori del settore privato, sia nel caso in cui comunichino il mancato possesso sia nel caso in cui risultino privi della certificazione verde al momento dell'accesso al luogo di lavoro,

sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di detta certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza corresponsione della retribuzione o di altro emolumento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.

Il comma 7 dispone una specifica disciplina per le imprese con organico inferiore a quindici dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per le ipotesi di cui al comma 6, è prevista la facoltà per il datore di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021.

Il comma 8 prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il comma 9 prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata verifica del rispetto dell'obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative nei termini prescritti da parte dei datori di lavoro, nonché per le violazioni di cui al comma 8, richiamando, all'uopo, l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, il quale stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; tale sanzione è aumentata da 600 a 1.500 euro nei casi, previsti dal comma 8, di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde.

Il comma 10 demanda l'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie al prefetto, il quale riceve dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni gli atti relativi alle violazioni medesime.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi, prevedendo, al comma 1, con la novella dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la continua operatività sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di contenimento dei costi ai fini della somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2; si stabilisce, altresì, l'obbligo per le farmacie di applicare il prezzo calmierato per la somministrazione dei predetti *test*, così come disposto nel protocollo d'intesa definito tra il Commissario straordinario, il Ministro della salute e le farmacie o le strutture medesime (si veda l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021), stabilendo anche il relativo regime sanzionatorio. L'applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi, aderenti al protocollo d'intesa di cui sopra.

Il comma 2 novella l'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sostituendo i commi 9-*quater* e 9-*quinqies*, autorizzando in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, per garantire sino al 31 dicembre 2021, l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID-19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 105

del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021, e secondo i criteri di esenzione definiti con circolare del Ministero della salute (attualmente i predetti criteri sono individuati dalla circolare n. 0035309 del 4 agosto 2021, inerente alle «Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 »).

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle predette certificazioni. In particolare, la disposizione integra il comma 1 dell'articolo 9 includendo nell'ambito delle vaccinazioni anche quelle riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute (lettera *a*)); introduce tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi anche quella dell'avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale, al comma 2 del medesimo articolo 9 (lettera *b*)); prevede poi, al comma 3 dell'articolo 9, l'immediata decorrenza della validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 (lettera *c*)); inserisce, infine, un comma aggiuntivo (comma 4-*bis*), dopo il comma 4 dell'articolo 9, che prevede il rilascio della certificazione verde COVID-19 a coloro che, risultati positivi al virus SARS-CoV-2 dopo che siano trascorsi quattordici giorni dalla prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo vaccinale, siano successivamente guariti, stabilendo la validità di detta certificazione in dodici mesi dall'avvenuta guarigione (lettera *d*)).

L'articolo 6 introduce misure a favore del settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare di un mese il termine per l'utilizzo, da parte della Società Sport e Salute, dei fondi desti-

nati al pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, in considerazione della complessità della procedura che coinvolge anche l'INPS e, dall'altra, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell'emergenza pandemica, a mantenere all'interno del sistema sportivo le risorse stanziare e non utilizzate, destinandole a fondi dedicati, al fine di sostenere i collaboratori sportivi nel periodo di emergenza sanitaria. In particolare, con il riversamento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, le risorse potranno essere utilizzate per sostenere la maternità delle atlete non professioniste, per garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore e per incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport. Con il riversamento al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale, invece, le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all'attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 7 reca disposizioni volte a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l'uso del *digital COVID certificate*, atteso che, attualmente, la predetta assistenza è fornita dai due seguenti e diversi servizi di supporto telefonico (cosiddetto *call center*), gestiti da soggetti diversi, con sovrapposizione del servizio, diseconomia di scala e inefficienza del servizio:

1) numero verde 800 91 24 91/ cittadini@dgc.gov.it – per l'assistenza tecnica per l'acquisizione dei certificati verdi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021;

2) numero verde 1500 – per le informazioni su aspetti sanitari e il rilascio dell'*authcode*.

I due servizi sono gestiti con due contratti diversi dal Ministero della salute e dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il contratto del Ministero della salute è affidato alla società Al maviva Contact e discende da un'ordinanza della Protezione civile, che si aggancia al *contact center* posto a supporto del numero 1500 servizio di pubblica utilità.

Il contratto del Dipartimento per la trasformazione digitale è affidato fino al 30 settembre 2021, in continuità con il contratto Consip ormai esaurito utilizzato per l'assistenza tecnica alla app Immuni.

Le principali criticità rilevate per i due servizi sono:

- il numero 800 91 24 91 per l'assistenza tecnica è stato mediaticamente sovraesposto come supporto generico per il DCC (*green pass*) determinando un sovraccarico di richieste (ad esempio, viene chiamato per richiedere il rilascio dell'*authcode* di competenza del 1500);

- per gli utenti non è chiaro quale numero è necessario chiamare in base alla problematica quindi le chiamate vengono spesso trasferite/rimbalzate tra i due servizi (il 25 per cento delle chiamate al numero verde viene trasferito al 1500 per competenza);

- il servizio di supporto del progetto DCC (cittadini@dgc.gov.it e 800 91 24 91), che fornisce assistenza tecnica per Immuni, Verifica C19 e per il portale dgc.gov.it, è sottodimensionato in ragione del *budget* attualmente disponibile nel contratto. Oggi è in grado di servire 2.500 chiamate al giorno a fronte di una domanda media di circa 15.000 chiamanti unici giornalieri (fino a 70.000 chiamate tentate giornaliere). All'attuale passo il contratto in essere consuma

100.000 euro/mese e sarà esaurito al 30 settembre 2021;

- la maggior parte delle richieste di supporto evase dal servizio 1500 e dal servizio 800 91 24 91 riguardano problemi di immissione dati da parte delle regioni per le quali il *call center* 800 91 24 91 non è in grado di intervenire.

Tali criticità concorrono a determinare una bassa qualità del servizio supporto, oltre a creare una certa confusione e inefficienza dal lato del cittadino utente.

Al fine di migliorare il servizio di supporto telefonico DCC, la norma si propone dunque di unificare i servizi di supporto sotto l'unica numerazione 1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse – disponibili e anzi da incrementare – al Ministero della salute, che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso e in essere attraverso il numero 1500, già operante.

L'*articolo 8* stabilisce che il Comitato tecnico scientifico, entro il 30 settembre 2021, esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

L'*articolo 9* reca disposizioni di coordinamento, con l'integrazione dell'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, in ordine all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19.

L'*articolo 10* reca disposizioni finanziarie.

L'*articolo 11* prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto-legge reca ulteriori misure volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati nonché negli uffici giudiziari. Inoltre, il provvedimento reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e in favore del settore sportivo, disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi e ordine ai relativi servizi di assistenza ai cittadini nonché per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Il provvedimento consta di dieci articoli.

In particolare, l'**articolo 1** inserisce un articolo aggiuntivo (**9-quinquies**) dopo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico. Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni introdotte sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** inserisce un altro articolo aggiuntivo (**9-sexies**), che prevede, al comma 1, che per il periodo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data attualmente fissata come termine dello stato di emergenza, l'accesso agli uffici giudiziari, dove viene svolta l'attività lavorativa da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché dei componenti delle commissioni tributarie, non potrà essere consentito se non si è in possesso e se, su richiesta, non si esibisca la certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9, comma 2 del citato decreto-legge. Tali adempimenti vengono svolti dai responsabili della sicurezza delle strutture, anche avvalendosi di delegati, secondo le modalità dettate dal medesimo articolo 9-*quinquies*, mentre potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica con circolare del Ministero della giustizia (comma 5). Al riguardo, per la magistratura ordinaria, il responsabile per le verifiche viene individuato nel Procuratore generale presso la Corte di appello, al quale già compete, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 28.10.1993, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria, salvo i casi di assoluta urgenza, laddove l'adozione dei provvedimenti in tema di sicurezza avviene sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati. Va ricordato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato DM, invece, per la sicurezza esterna è competente il Prefetto.

L'assenza dall'ufficio, secondo la previsione contenuta nel comma 2 del presente articolo, per mancata o carente esibizione della certificazione verrà considerata assenza ingiustificata senza conseguenze sul diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Con il comma 3 si disciplinano le violazioni della norma che impongono l'accesso agli uffici giudiziari solo se in possesso della certificazione verde e la sua esibizione su richiesta. Si prevede che tali violazioni integrino illecito disciplinare e siano sanzionate per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mentre per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 6 valgono anche per i magistrati onorari, ai quali si applicano, altresì, in quanto compatibili, anche le norme inserite nei commi 2 e 3.

Si specifica, inoltre, che l'accesso agli uffici giudiziari da parte dei sopra citati soggetti in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle al comma 5 verrà sanzionato a norma del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

Vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo i soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (comma 8).



Le disposizioni esaminate rappresentano ulteriori misure rese necessarie nella strategia di contenimento dei contagi e tese a prevenire possibili conseguenze derivanti dalla diffusione degli stessi nell'ambito delle sedi giudiziarie e sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo si rappresenta che la disciplina recata dall'articolo, stante la natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le attività di controllo e di verifica della certificazione verde presso gli uffici giudiziari nonché le eventuali procedure connesse all'adozione dei provvedimenti sanzionatori per violazioni delle prescrizioni normative, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (**9-septies**) nel decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore del lavoro privato, in relazione al quale, in ragione dell'ambito applicativo di riferimento, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi.

Il **comma 1, lettera a)**, novella l'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, prevedendo l'estensione fino al 31 dicembre 2021 del protocollo d'intesa ivi previsto, che prevede un contributo a carico dello Stato di 7 euro per ciascun test antigenico somministrato ai minori di età compresa tra 12 e 18 anni.

Il dimensionamento complessivo dei test antigenici rapidi che potenzialmente saranno effettuati dalle farmacie e altre strutture sanitarie, a seguito di adesione estensione al 31 dicembre 2021 dell'efficacia del Protocollo d'Intesa, è stato calcolato tenendo conto:

- della potenziale platea di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che, nel periodo in esame, non avranno ricevuto la 1^a dose di vaccino anti-COVID-19;
- che, previsionale, si ritiene, rispetto al dato monitorato nel mese di agosto 2021, vi sia un incremento di somministrazioni di test antigenici rapidi tale da raggiungere una media giornaliera di *test* in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni pari a circa il 10% della citata platea, pari a circa **50.000 test / giorno**.

Sulla base dei citati elementi di informazione, si calcola un volume complessivo stimato massimo di circa **1,55 milioni di test** nel periodo 1 - 31 dicembre 2021.

Fermo restando il continuo monitoraggio necessario, tenuto conto dei fattori sopra indicati, il prospetto di calcolo della previsione della spesa complessiva, è così determinato:

	Platea media di minori non raggiunti da 1 ^a dose	Percentuale che effettua <i>test</i> su platea	Media minori che effettuano <i>test</i> giornalmente	Periodo di riferimento in gg.	Nr. complessivo o previsionali <i>test</i>	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
	a	b	c = a * b	d	e = c * d	f	g = e * f
1 - 31 dic.	~500.000	~10%	~50.000	31	1.550.000	7 €	10.850.000 €

Il **comma 1, lettera b)**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dispone, per via legislativa, l'estensione a tutte le farmacie, dell'applicazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 105/2021, nella parte in cui prevede che le stesse somministrino i test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro. In caso di inosservanza è stabilito un regime sanzionatorio. La norma, infine, estende la suddetta previsione anche alle altre strutture sanitarie che hanno aderito al citato protocollo d'intesa.



Il **comma 2** sostituisce i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* dell'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La previsione si rende necessaria per assicurare l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID 19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e secondo i criteri di esenzione definiti dalla circolare n. 0035309 in data 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, inerente alle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19". Per far fronte a detta esigenza, sulla base della stima della platea dei soggetti esentanti da vaccinazione e della frequenza con la quale tali soggetti potrebbero effettuare il test al fine del rilascio della certificazione verde COVID-19, si prevedono ca. 500.000 test/settimana con una spesa associata pari a circa 105.000.000 di euro.

Somministrazioni settimanali	Periodo di riferimento in settimane	Nr. complessivo previsionali test	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
a	b	c = a * d	d	e = c * d
~500.000	~14	7.500.000	15 €	105.000.000 €

Il **comma 3** dispone la copertura degli oneri di cui ai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021. In particolare, per 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*, tenuto conto che le risorse risultano interamente disponibili. Per i restanti 105,85 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L'**articolo 5**, che apporta delle modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021 in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle predette certificazioni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** introduce delle misure a favore del settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare il termine di un mese per la restituzione dei fondi da parte della Società Sport e Salute, e, dall'altra, a riassegnare all'interno del sistema sportivo le risorse stanziare per sostenere i collaboratori sportivi nel periodo di emergenza sanitaria, destinandole a Fondi dedicati. La disposizione, che opera in deroga a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non comporta tuttavia nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché trattasi di somme comunque già stanziare (e non utilizzate), rispetto alle quali si prevede una diversa destinazione di spesa.

L'**articolo 7** è volto a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l'uso del Digital Covid Certificate, unificando i servizi di supporto sotto l'unica numerazione 1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse - disponibili e anzi da incrementare - al Ministero della Salute, che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso e in essere attraverso il numero 1500, già operante.

Sulla base del traffico attuale, pari a circa 30.000 chiamate tentate, ad un costo di gestione medio di circa 1,45 euro a chiamata, si stima un costo del servizio pari a 41.385,00 euro al giorno, pari a 1.241.550,00 euro al mese.

Considerando una spesa attesa di 1,25 mln euro/mese, la copertura integrativa fino a fine anno ammonterebbe così a 3 mln di euro, dovendo considerare di utilizzare anche il fondo di 1 mln di euro



già stanziato dall'articolo 12 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con un residuo attuale di 0,8 mln di euro, che verrebbe trasferito sempre al Ministero della Salute per il funzionamento del *contact center* in esame. Si prevede che alla copertura di tali oneri, pari a 3 mln di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 8 reca disposizioni di carattere ordinamentale per lo svolgimento delle attività culturali, sportive, sociali e ricreative e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

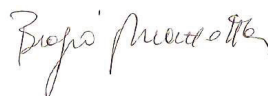
L'articolo 9 reca mere disposizioni di coordinamento che non rilevano ai fini della finanza pubblica.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia finanziaria prevedendo che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

21/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



[illegible]

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021.

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale »;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di *test* per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attività sportive, nonché di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19 al fine di adeguare le misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nello svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 9-*quinquies* (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di la-

voro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Articolo 2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quinquies*, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

« Art. 9-*sexies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-*quinquies*. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. ».

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 9-*septies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato*). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino al 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-*ter*. L'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1. ».

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

« 9-*quater*. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-*quinquies*. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-*quater* alle regioni e alle province auto-

nome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-*quater* secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a*) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Articolo 5.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole « da SARS-CoV-2 » sono inserite le seguenti: « e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, »;

b) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. »;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole « dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla medesima somministrazione »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera *c-bis*), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. ».

Articolo 6.

(Misure urgenti per lo sport)

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al « Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale » di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 7.

(Contact center Green pass)

1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »;

2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »;

b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 8.

(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Articolo 9.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « e 9-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 9-*bis*, 9-*quinqies*, 9-*sexies* e 9-*septies* ».

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

